



COMUNE DI CLES

**DISCIPLINARE RELATIVO ALLE PROCEDURE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità del disciplinare
- Art. 2 – Funzioni
- Art. 3 – Individuazione dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili
- Art. 4 – Richiesta locali
- Art. 5 – Utilizzo della Sala della Colonna
- Art. 6 – Prescrizioni per l'utilizzo
- Art. 7 – Responsabilità
- Art. 8 – Orario di celebrazione
- Art. 9 – Costo del servizio
- Art. 10 – Organizzazione del servizio
- Art. 11 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete
- Art. 12 – Entrata in vigore

DISCIPLINARE RELATIVO ALLE PROCEDURE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Art. 1

Oggetto e finalità del disciplinare

1. Il presente Disciplinare regola le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come disposto dall'articolo 106 all'articolo 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2

Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 3

Individuazione dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili

1. La "Casa Comunale" ai fini di cui all'articolo 106 del Codice Civile per la celebrazione dei matrimoni, è rappresentata dal Palazzo del Municipio e dal Palazzo Assessorile.
2. Il matrimonio civile è di regola celebrato nel Palazzo del Municipio.
3. Su domanda degli interessati, il matrimonio civile può essere celebrato presso Palazzo Assessorile, previa verifica della disponibilità delle sale.
4. La celebrazione fuori della Casa Comunale può avvenire solo nei casi previsti dall'articolo 110 del Codice Civile.

Art. 4

Richiesta locali

1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio civile presso Palazzo Assessorile devono dichiararlo all'atto della pubblicazione di matrimonio all'ufficio di stato civile o comunque presentare domanda almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio.
2. La domanda è accolta qualora i locali del Palazzo siano disponibili il giorno e l'ora richiesti, purché la celebrazione del matrimonio non interferisca con altre manifestazioni o utilizzi degli spazi già concordati.

3. Per la celebrazione del matrimonio presso Palazzo Assessorile gli sposi devono provvedere al versamento, se dovuto, dell'importo previsto all'articolo 9 del presente disciplinare.

Art. 5 Utilizzo della Sala della Colonna

1. Per l'intrattenimento degli invitati dopo la celebrazione del matrimonio, gli sposi possono chiedere l'utilizzo della Sala della Colonna, per il tempo massimo di un'ora.
2. La domanda è accolta qualora la sala sia disponibile il giorno e l'ora richiesta, l'uso non interferisca con altre manifestazioni o utilizzi degli spazi già concordati e sia presente il personale addetto alla custodia del Palazzo.
3. All'interno della sala è vietato organizzare rinfreschi, mentre è consentito effettuare un brindisi.
4. I richiedenti si faranno carico dello sgombero della sala, subito dopo l'utilizzo.
5. Le spese per la pulizia della sala sono a carico dei richiedenti e sono comprese nell'importo di cui al successivo comma 6.
6. Per l'utilizzo della Sala della Colonna, i richiedenti, anche se residenti, devono provvedere al versamento dell'importo di € 150,00, in aggiunta alla tariffa prevista dall'art. 9, quando dovuta.

Art. 6 Prescrizioni per l'utilizzo

1. Ai richiedenti è consentito addobbare con fiori il locale dove è celebrato il matrimonio fermo restando che, alla fine della cerimonia, gli stessi si faranno carico dello sgombero degli addobbi.
2. Non sono ammessi addobbi appoggiati o appesi alle pareti.
3. Ai richiedenti, a propria cura e spese, sono consentiti l'uso di apparecchi fotografici e da ripresa nonché l'uso di strumenti musicali per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione, purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia.
4. Non è ammesso, prima, durante e dopo la cerimonia, il lancio e lo spargimento di riso, pasta, petali, coriandoli o altro materiale all'interno del Palazzo dove è celebrato il matrimonio e nelle sue immediate vicinanze.

Art. 7 **Responsabilità**

1. Gli sposi sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture ed agli arredi, durante l'utilizzo degli spazi assegnati, nonché di eventuali incidenti a persone o cose.

Art. 8 **Orario di celebrazione**

1. I matrimoni civili sono celebrati nei seguenti orari:
 - Mattino: dalle 9.00 alle 12.30
 - Pomeriggio: dalle 15.00 alle 18.00.
2. La fissazione dell'orario è comunque subordinata alla disponibilità del Sindaco o del suo delegato, compatibilmente con le esigenze istituzionali.

Art. 9 **Costo del servizio**

1. Nulla è dovuto per la celebrazione dei matrimoni civili presso il Palazzo del Municipio.
2. Per la celebrazione dei matrimoni presso Palazzo Assessorile sono dovuti i seguenti importi:

	RESIDENTI	NON RESIDENTI
dal lunedì al sabato	€ 0	€ 300
domenica	€ 100	€ 400

3. L'importo per "residenti" si applica quando almeno uno degli sposi è iscritto, ovvero è stato iscritto, nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Cles.
4. La ricevuta di attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere consegnata all'ufficio dello Stato Civile almeno 7 giorni prima della celebrazione del matrimonio.
5. Lo spostamento della cerimonia non comporterà la restituzione della tariffa versata.
6. Qualora Palazzo Assessorile non venisse utilizzato, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte.
7. Nessun rimborso spetterà qualora il mancato utilizzo del Palazzo sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 10
Organizzazione del servizio

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'ufficio di Stato Civile.
2. L'ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
3. Il personale incaricato della custodia di Palazzo Assessorile assiste alle cerimonie civili che vi hanno luogo, garantendo l'apertura e la chiusura dei locali.

Art. 11
Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana.
2. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana o di avere impedimenti uditivi o verbali dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'articolo 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
3. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale dello stato civile almeno 7 giorni prima della celebrazione del matrimonio, munito di documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore contestualmente alla deliberazione giunta di approvazione.